

## **Accordo di Ginevra (Documento Beilin – Abed Rabbo)**

[Testo preliminare]

Ottobre 2003

Il seguente è un testo preliminare e ufficioso della bozza di accordo negoziata fra palestinesi guidati da Yasser Abed Rabbo e dirigenti dell'opposizione israeliana guidati da Yossi Beilin e ultimata in Giordania il 12 ottobre 2003.

Quella che segue è la traduzione italiana del testo pubblicato in inglese il 20 ottobre dal quotidiano Haaretz. Si tratta di un documento incompleto e mancante di numerosi allegati, per i quali sono ancora in corso i negoziati.

Il testo inglese è stato ottenuto dal sito internet di MidEastweb ([www.mideastweb.org](http://www.mideastweb.org)). Traduzione a cura di Arturo Pinotti (Salaam Ragazzi dell'Olivo – Comitato di Milano) e Gabriella Bernier (Donne in Nero)

# L'Accordo di Ginevra

## 1. Bozza di accordo sullo status permanente

### Preambolo

Lo stato di Israele (di seguito "Israele") e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (di seguito "OLP"), rappresentante del popolo palestinese (di seguito le "Parti"):

*Riaffermando* la propria determinazione di mettere fine a decenni di scontri e conflitti e di vivere in pacifica coesistenza, reciproca dignità e sicurezza basate su una pace giusta, duratura e completa, raggiungendo una riconciliazione storica;

*Riconoscendo* che la pace richiede la transizione dalla logica della guerra e dello scontro alla logica della pace e cooperazione e che gli atti e le parole caratteristiche dello stato di guerra non sono né appropriate né accettabili in tempo di pace;

*Affermando* il loro profondo convincimento che la logica di pace richiede il compromesso e che la sola soluzione attuabile è quella di due stati basata sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (UNSC) 242 e 338;

*Affermando* che questo accordo manifesta il riconoscimento del diritto del popolo ebraico a un'entità statale e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a un'entità statale, senza pregiudizio per gli uguali diritti dei rispettivi cittadini delle Parti;

*Riconoscendo* che dopo anni vissuti nella paura reciproca e senza sicurezza, entrambi i popoli necessitano di entrare in un'era di pace, sicurezza e stabilità, richiedendo tutte le necessarie azioni delle parti per garantire la realizzazione di questa era;

*Riconoscendo* l'un l'altro il diritto ad un'esistenza pacifica e sicura entro confini sicuri e riconosciuti, liberi da minacce e atti di forza;

*Determinati* a stabilire relazioni basate sulla cooperazione e l'impegno a vivere fianco a fianco come buoni vicini, aspirando entrambi separatamente e congiuntamente a contribuire al benessere dei propri popoli;

*Riaffermando* il proprio impegno a comportarsi in conformità alle norme del diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite;

*Confermando* che il presente Accordo è concluso nella cornice del processo di pace del Medio Oriente iniziato a Madrid nell'ottobre 1991, della Dichiarazione di Principi del 13 settembre 1993, dei successivi accordi, incluso l'Accordo *ad interim* del settembre 1995, il Memorandum di Wye River dell'ottobre 1998 e il Memorandum di Sharm el Sheikh del 4 settembre 1999 e i negoziati sullo status permanente, compreso il vertice di Camp David del luglio 2000, le 'Clinton Ideas' del dicembre 2000 e i negoziati di Taba del gennaio 2001;

*Ripetendo* il proprio impegno [al rispetto] delle risoluzioni dell'UNSC 242, 338 e 1397 e confermando la propria intesa che il presente Accordo è basato su, condurrà a e – in caso di realizzazione – costituirà la piena implementazione di queste risoluzioni e la composizione del conflitto israelo-palestinese in tutti i suoi aspetti;

*Dichiarando* che quest' Accordo costituisce la realizzazione di quelle componenti dello status permanente della pace previste nel discorso del presidente Bush del 24 giugno 2002 e nel processo della Roadmap del Quartetto;

*Dichiarando* che quest'Accordo segna la storica riconciliazione fra palestinesi e israeliani e apre la via alla riconciliazione fra mondo arabo e Israele e l'instaurazione di relazioni normali e pacifiche fra Stati arabi e Israele, in accordo con le clausole pertinenti della risoluzione della Lega araba di Beirut del 28 marzo 2002; e

*Decisi a perseguire l'obiettivo di raggiungere una pace regionale complessiva, in tal modo contribuendo alla stabilità, sicurezza, sviluppo e prosperità in tutta la regione;*

Hanno concordato quanto segue:

### **Articolo 1 – Obiettivi dell'accordo sullo status permanente**

1. L'accordo sullo status permanente (di seguito "questo Accordo") conclude l'epoca del conflitto e introduce a una nuova epoca basata sulla pace, la cooperazione e le relazioni di buon vicinato fra le Parti.
2. L'implementazione di questo Accordo comporrà tutte le rivendicazioni delle Parti derivanti da eventi accaduti prima della sua firma. Nessuna rivendicazione successiva relativa ad eventi precedenti a questo Accordo può essere sollevata da nessuna delle Parti.

### **Articolo 2 – Relazioni fra le parti**

1. Lo stato di Israele riconoscerà lo stato di Palestina (di seguito "Palestina") al momento della sua costituzione. Lo stato di Palestina riconoscerà immediatamente lo stato di Israele.
2. Lo stato di Palestina sarà il successore dell'OLP, con tutti i suoi diritti e obblighi.
3. Israele e Palestina instaureranno immediatamente piene relazioni diplomatiche e consolari reciproche e si scambieranno ambasciatori residenti, entro un mese dal loro riconoscimento reciproco.
4. Le Parti riconoscono Israele e la Palestina come le patrie (homelands) dei loro rispettivi popoli. Le Parti sono impegnate a non interferire negli affari interni dell'altra parte.
5. Questo accordo sostituisce qualunque Accordo precedente fra le Parti.
6. Fatti salvi gli impegni sottoscritti da queste nel presente Accordo, le relazioni fra Israele e Palestina saranno basate sui presupposti della Carta delle Nazioni unite.
7. Con uno sguardo al progresso nelle relazioni fra i due stati e popoli, la Palestina e Israele coopereranno in aree di comune interesse. Queste includeranno, ma non vi saranno limitate, il dialogo fra le loro assemblee legislative e istituzioni statali, la cooperazione fra le loro autorità locali competenti, la promozione della cooperazione della società civile non-governativa e i programmi congiunti e scambi nelle seguenti aree: cultura, mezzi di comunicazione, gioventù, scienza, educazione, ambiente, salute, agricoltura, turismo e prevenzione del crimine. Il Comitato di cooperazione israelo-palestinese sorveglierà la cooperazione in conformità con l'articolo 8.
8. Le Parti coopereranno in aree di interesse economico congiunto per realizzare al meglio il potenziale umano dei rispettivi popoli. A questo riguardo, lavoreranno bilateralmente, regionalmente e con la comunità internazionale per massimizzare il vantaggio della pace per la più ampia parte delle rispettive popolazioni. A questo scopo saranno istituiti dalle Parti opportuni organismi permanenti.
9. Le Parti Le parti istituiranno misure vigorose per la cooperazione per la sicurezza e si impegneranno in uno sforzo ampio e ininterrotto per mettere fine al terrorismo e alla violenza diretta contro persone, proprietà, istituzioni o territori l'uno dell'altro. Questo sforzo dovrà proseguire in ogni momento e sarà separato da qualunque possibile crisi e da altri aspetti delle relazioni fra le Parti.
10. Israele e Palestina lavoreranno insieme e separatamente con altre parti nella regione per accrescere e promuovere la cooperazione regionale e il coordinamento in ambiti di interesse comune.
11. Le Parti istituiranno un Alto Comitato di Indirizzo palestino-israeliano a livello ministeriale per guidare, controllare e facilitare il processo di implementazione di questo Accordo, sia a livello bilaterale sia in accordo con i meccanismi del seguente articolo 3.

### **Articolo 3: Gruppo di Implementazione e Verifica**

#### *1. Istituzione e composizione*

(a) Con il presente verrà istituito un Gruppo di Implementazione e Verifica (IVG) per facilitare, assistere, garantire, sorvegliare e risolvere controversie relative all'implementazione del presente Accordo.

(b) L'IVG includerà gli USA, la Federazione russa, l'UE, l'ONU e altre parti, regionali e internazionali, da concordare tra le Parti.

(c) L'IVG lavorerà in coordinamento con l'Alto Comitato di Indirizzo palestino-israeliano istituito al precedente articolo 2/11 e in conformità con quanto stabilito nel seguente articolo 8 relativamente al Comitato di Cooperazione Israelo-palestinese (IPCC).

(d) Le strutture, procedure e modalità dell'IVG sono esposti di seguito e specificati nell'Allegato X.

#### *2. Strutture*

(a) La più alta autorità dell'IVG sarà un gruppo di contatto superiore a livello politico (Gruppo di Contatto), composto da tutti i membri dell'IVG.

(b) Il Gruppo di contatto designerà, consultandosi con le Parti, un Rappresentante speciale che avrà la principale funzione direttiva sul campo. Il Rappresentante speciale condurrà il lavoro dell'IVG e manterrà un costante contatto con le Parti, l'Alto Comitato di Indirizzo palestino-israeliano e il Gruppo di Contatto.

(c) Quartier generale permanente e segretariato dell'IVG saranno siti in una località concordata di Gerusalemme.

(d) L'IVG costituirà i propri organi con riferimento a questo Accordo e gli organi aggiuntivi che si ritengano necessari. Questi organi saranno parte integrante dell'IVG e sotto la sua autorità.

(e) La Forza multinazionale (MF) istituita ai sensi dell'articolo 5 sarà una parte integrante dell'IVG. Il Rappresentante speciale designerà, soggetto all'approvazione delle Parti, il Comandante della MF, che sarà responsabile del comando giornaliero della MF. I dettagli relativi al Rappresentante Speciale e al Comandante della MF sono esposti nell'Allegato X.

(f) L'IVG istituirà un meccanismo di composizione delle controversie, in conformità con l'articolo 16.

#### *3. Coordinamento con le Parti*

Sarà istituito un Comitato trilaterale composto dal Rappresentante speciale e dall'Alto Comitato palestino-israeliano di Indirizzo, che si riunirà almeno mensilmente per riesaminare l'implementazione del presente Accordo. Il Comitato trilaterale si riunirà entro 48 ore su richiesta di una delle tre parti rappresentate.

#### *4. Funzioni*

In aggiunta alle funzioni specificate altrove in questo accordo, l'IVG:

(a) Prenderà misure appropriate basate sui rapporti che riceve dalla MF,

(b) Assisterà le Parti nell'implementazione dell'Accordo e preverrà e medierà prontamente le controversie sul terreno.

#### *5. Termine*

In funzione dei progressi nell'implementazione di questo Accordo e del conseguimento delle funzioni specificamente demandate, l'IVG terminerà le proprie attività negli ambiti relativi. L'IVG continuerà a esistere se non altrimenti deciso d'accordo fra le Parti.

### **Articolo 4 – Territorio**

#### *1. I confini internazionali fra gli stati Palestina e Israele*

(a) In accordo con le risoluzioni UNSC 242 e 338, il confine fra gli stati di Palestina e Israele sarà basato sulle linee del 4 giugno 1967 con modificazioni reciproche su base 1:1, come esposto nell'allegata mappa 1.

(b) Le Parti riconoscono la frontiera, come illustrata nell'allegata Mappa 1, come confine internazionale fra loro permanente, sicuro e riconosciuto.

## *2. Sovranità e inviolabilità*

(a) Le Parti riconoscono e rispettano la reciproca sovranità, l'integrità territoriale e indipendenza politica, così come l'inviolabilità del territorio dell'altra Parte, inclusi le acque territoriali e lo spazio aereo. Esse rispetteranno questa inviolabilità in conformità con questo Accordo, la carta dell'ONU e le altre norme del diritto internazionale.

(b) Le Parti riconoscono i reciproci diritti nelle loro zone economiche esclusive in conformità con il diritto internazionale.

## *3. Ritiro di Israele*

(a) Israele si ritirerà in conformità all'articolo 5.

(b) La Palestina si assumerà la responsabilità per le aree dalle quali Israele si ritira.

(c) Il passaggio di autorità da Israele alla Palestina avverrà in modo conforme all'Allegato X.

(d) L'IVG controllerà, verificherà e faciliterà l'attuazione di quest'articolo.

## *4. Demarcazione*

(a) Verrà istituita una Commissione tecnica congiunta per i Confini (Commissione) composta dalle due Parti per attuare la demarcazione tecnica dei confini in conformità con questo articolo. Le procedure che regolano il lavoro di questa Commissione sono esposte nell'Allegato X.

(b) Qualsiasi controversia all'interno della Commissione sarà riferito all'IVG in conformità con l'Allegato X.

(c) La demarcazione fisica dei confini internazionali sarà completata dalla Commissione entro e non oltre nove mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## *5. Insediamenti*

(a) Lo stato di Israele sarà responsabile del reinsediamento fuori dal territorio sovrano palestinese degli israeliani che vi risiedono.

(b) Il reinsediamento sarà completato in conformità del piano stabilito nell'articolo 5.

(c) Gli ordinamenti vigenti in Cisgiordania e Striscia di Gaza a riguardo dei coloni israeliani e degli insediamenti, inclusa la sicurezza, rimarranno in vigore in ognuno degli insediamenti fino alla data prescritta nel piano per il completamento dell'evacuazione di quell'insediamento.

(d) Le modalità per l'assunzione dell'autorità sugli insediamenti da parte della Palestina sono esposte nell'Allegato X. L'IVG risolverà qualunque controversia possa insorgere durante la sua implementazione.

(e) Israele manterrà intatta la proprietà immobiliare, le infrastrutture e i servizi negli insediamenti israeliani che devono essere trasferiti all'autorità palestinese. Un inventario concordato verrà redatto dalle Parti con l'IVG precedentemente al completamento dell'evacuazione e in accordo con l'Allegato X.

(f) Lo stato di Palestina avrà titolo esclusivo a tutta la terra e ad ogni edificio, servizio, infrastruttura e altre proprietà che rimanga in ciascuno degli insediamenti alla data prescritta nel piano per il completamento dell'evacuazione degli insediamenti.

## *6. Corridoio*

(a) Gli stati di Palestina e Israele istituiranno un corridoio che unisca la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Questo territorio:

i. Sarà sotto sovranità israeliana.

ii. Sarà permanentemente aperto.

iii. Sarà sotto amministrazione palestinese in conformità con l'Allegato X di quest'Accordo. Alle persone che usano il corridoio e alle procedure relative si applicherà la legge palestinese.

- iv. Non interferirà con le reti di trasporto israeliane e altre reti infrastrutturali, né metterà in pericolo l'ambiente, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Quando necessario, verranno escogitate soluzioni ingegneristiche per impedire tali interferenze.
- v. Consentirà l'istituzione dei necessari servizi infrastrutturali per unire la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Nei servizi infrastrutturali si intende siano compresi, fra gli altri, condutture, cavi elettrici e per comunicazioni e apparati connessi, come definito nell'Allegato X.
- vi. Non sarà utilizzato in contravvenzione a questo Accordo.

(b) Potranno essere costruite barriere lungo il corridoio e i palestinesi non potranno entrare in Israele da questo corridoio, né gli israeliani potranno entrare in Palestina dal corridoio.

(c) Le Parti chiederanno l'assistenza della comunità internazionale per assicurare il finanziamento per il corridoio.

(d) L'IVG garantirà l'applicazione di questo articolo in conformità dell'Allegato X.

(e) Ogni controversia che sorgesse tra le Parti dal funzionamento del corridoio sarà risolta in conformità all'articolo 16.

(f) Gli accordi esposti in questo paragrafo potranno essere risolti o rivisti solo con accordo fra entrambe le Parti.

## **Articolo 5: Sicurezza**

### *1. Disposizioni generali per la sicurezza*

(a) Le parti riconoscono che la reciproca intesa e la cooperazione nelle materie relative alla sicurezza formeranno una parte significativa delle loro relazioni bilaterali e in futuro accresceranno la sicurezza della regione. Palestina e Israele baseranno le loro relazioni in materia di sicurezza su cooperazione, fiducia reciproca, relazioni di buon vicinato e protezione dei loro interessi congiunti.

(b) Palestina e Israele:

- i. riconosceranno e rispetteranno l'un l'altra il diritto di vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti liberi da minacce o atti di guerra, terrorismo e violenza;
- ii. si asterranno dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra parte e comporranno tutte le controversie fra loro con mezzi pacifici;
- iii. si asterranno dall'unirsi, assistere, promuovere o cooperare con qualsiasi coalizione, organizzazione o alleanza con carattere militare o di sicurezza, i cui obiettivi o attività includano lo sferrare un'aggressione o altri atti ostili nei confronti dell'altra parte;
- iv. si asterranno da organizzare, incoraggiare o consentire la formazione di forze irregolari o bande armate, inclusi mercenari e milizie entro i loro territori rispettivi e ne preverranno l'istituzione. A questo riguardo, ogni forza irregolare o banda armata verrà sciolta e si eviterà la sua ricostituzione in qualsiasi momento futuro;
- v. si asterranno da organizzare, assistere, permettere o partecipare ad atti di violenza nell'altra parte o contro di essa o da acconsentire ad attività dirette al commissione di tali atti.

(c) Per promuovere la cooperazione per la sicurezza, le Parti istituiranno un Comitato congiunto per la Sicurezza ad alto livello, che si riunirà su base almeno mensile. Il Comitato congiunto per la Sicurezza avrà un ufficio comune permanente e potrà istituire tante sottocommissioni quante ne ritenga necessarie, inclusi sottocomitati per risolvere immediatamente tensioni localizzate.

### *2. Sicurezza regionale*

i. Israele e Palestina lavoreranno insieme con i loro vicini e la comunità internazionale per costruire un Medioriente sicuro e stabile, libero da armi di distruzione di massa, sia convenzionali sia non convenzionali, in un contesto di pace complessiva, durevole e stabile, caratterizzato da riconciliazione, buona volontà e rinuncia all'uso della forza.

ii. A questo fine, le Parti lavoreranno insieme per stabilire un regime di sicurezza regionale.

### *3. Caratteristiche della difesa dello stato di Palestina*

(a) Nessuna forza armata verrà dispiegata o disposta in Palestina, tranne quelle specificate in questo Accordo.

(b) La Palestina sarà uno stato non militarizzato, con una forte forza di sicurezza. Conseguentemente, le limitazioni alle armi che possono essere acquistate, possedute o usate dalle Forze di Sicurezza palestinesi (PSF) o costruite in Palestina saranno specificate nell'Allegato X. Ogni modifica proposta all'Allegato X sarà valutata da un comitato trilaterale composto dalle due Parti e dall' MF. Se non viene raggiunto alcun accordo nel comitato trilaterale, l'IVG può fare raccomandazioni sue proprie.

i. Nessun individuo od organizzazione in Palestina tranne le PSF e gli organi dell'IVG, inclusa la MF, possono acquistare, possedere, portare o usare armi eccetto quanto previsto dalla legge.

(c) Le PSF:

- i. Svolgeranno il controllo delle frontiere;
- ii. Manterranno l'ordine pubblico e svolgeranno funzioni di polizia;
- iii. Svolgeranno le funzioni di intelligence e sicurezza;
- iv. Preverranno il terrorismo;
- v. Condurranno missioni di salvataggio ed emergenza; e
- vi. Forniranno servizi essenziali alla popolazione quando necessario.

(d) La MF sorveglierà e verificherà l'osservanza di questo paragrafo.

### *4. Terrorismo*

(a) Le Parti rifiuteranno e condanneranno il terrorismo e la violenza in tutte le sue forme e perseguiranno politiche pubbliche conseguenti. In aggiunta, le Parti si asterranno da azioni e politiche suscettibili di alimentare l'estremismo e di creare le condizioni che contribuiscano al terrorismo su ambo le parti.

(b) Le Parti condurranno sforzi complessivi e continui, congiunti e, nei rispettivi territori, unilaterali contro tutti gli aspetti della violenza e del terrorismo. Questi sforzi includeranno pervenire e vanificare tali atti e perseguirne penalmente i responsabili.

(c) A questo fine, le Parti manterranno attive consultazione, cooperazione e scambio di informazioni fra le rispettive forze di sicurezza.

(d) Per assicurare l'applicazione del presente articolo, verrà formato un Comitato trilaterale di Sicurezza composto dalle due Parti e dagli Stati Uniti. Il Comitato trilaterale per la Sicurezza svilupperà politiche complessive e linee guida per combattere il terrorismo e la violenza.

### *5. Incitamento*

(a) Senza pregiudizio per la libertà di espressione e di altri diritti umani riconosciuti internazionalmente, Israele e Palestina promulgheranno leggi per prevenire l'incitamento all'irredentismo, al razzismo, al terrorismo e alla violenza e le applicheranno energicamente.

(b) L'IVG assisterà le Parti nella formulazione di linee guida per l'applicazione di questo paragrafo e ne controllerà che le Parti vi si attengano.

### *6. Forza multinazionale*

(a) Sarà istituita una Forza multinazionale (MF) per assicurare garanzie di sicurezza alle Parti, agire come deterrente e supervisionare la messa in pratica delle disposizioni pertinenti di questo Accordo.

(b) Composizione, struttura e dimensioni della MF sono definite nell'Allegato X.

(c) Per svolgere le funzioni specificate in questo Accordo, la MF sarà dispiegata nello stato di Palestina. La MF farà parte di un apposito Accordo sullo Status delle Forze armate (SOFA) con lo stato di Palestina.

(d) In conformità a questo Accordo e come specificato nell'Allegato X la MF:

- i. Alla luce della natura non militarizzata dello stato di Palestina, ne proteggerà l'integrità territoriale.

- ii. Fungerà da deterrente contro attacchi esterni che possano minacciare l'una o l'altra delle Parti.
  - iii. Dispiegherà osservatori nelle aree adiacenti alle linee del ritiro israeliano durante le fasi di questo ritiro, in conformità con l'Allegato X.
  - iv. Dispiegherà osservatori per controllare le frontiere terrestri e marittime dello stato di Palestina, come specificato nel paragrafo 5/13.
  - v. Svolgerà le funzioni ai valichi di frontiera internazionali della Palestina specificati nel paragrafo 5/12.
  - vi. Svolgerà le funzioni relative alle stazioni di allerta precoce come specificato nel paragrafo 5/8.
  - vii. Svolgerà le funzioni specificate nel paragrafo 5/3.
  - viii. Svolgerà le funzioni specificate nel paragrafo 5/7.
  - ix. Svolgerà le funzioni specificate nell'articolo 10.
  - x. Fornirà sostegno nell'applicazione delle misure antiterrorismo.
  - xi. Aiuterà nell'addestramento delle PSF.
- (e) In relazione a quanto sopra, la MF farà rapporto e aggiornerà l'IVG in conformità con l'Allegato X.
- (f) La MF sarà ritirata o farà modificare il suo mandato solo su accordo delle Parti.

## 7. Evacuazione

- (a) Israele ritirerà per gradi tutto il suo personale militare e di sicurezza e il relativo equipaggiamento, incluse le mine terrestri, e tutte le persone impiegate per supportare questo e tutte le installazioni militari dal territorio dello stato di Palestina, eccetto quanto diversamente concordato nell'Allegato X.
- (b) I ritiri a tappe inizieranno immediatamente dopo l'entrata in vigore di questo Accordo e saranno realizzati in conformità con il piano e le modalità esposte nell'Allegato X.
- (c) Le tappe saranno definite in base ai seguenti principi:
- i. La necessità di creare una evidente immediata contiguità e facilitare la sollecita realizzazione dei piani di sviluppo palestinesi.
  - ii. La capacità da parte di Israele di ricollocare, alloggiare e assimilare i coloni. Sebbene a un tale processo siano connaturati costi e inconvenienti, questi non dovranno essere indebitamente dirompenti.
  - iii. La necessità di costruire e rendere operative le frontiere fra i due stati.
  - iv. L'introduzione e l'effettivo funzionamento della MF, in particolare al confine orientale dello stato di Palestina.
- (d) Conseguentemente, il ritiro dovrà essere realizzato nelle seguenti tappe:
- i. La prima tappa includerà le aree dello stato di Palestina definite nella mappa X e sarà completata entro 9 mesi.
  - ii. La seconda e la terza tappa includeranno il resto del territorio dello stato di Palestina e saranno completate entro 21 mesi dalla fine della prima tappa.
- (e) Israele completerà il suo ritiro dal territorio dello stato di Palestina entro 30 mesi dall'entrata in vigore di questo Accordo e in conformità con questo Accordo.
- (f) Israele manterrà una ridotta presenza militare nella Valle del Giordano sotto l'autorità della MF e soggetta al SOFA della MF, come specificato nell'Allegato X per altri 36 mesi. Il periodo convenuto può

essere rivisto dalle parti nel caso di specifici sviluppi regionali e può essere modificato con il consenso delle Parti.

(g) In conformità con l'Allegato X, la MF controllerà e verificherà l'osservanza di questo paragrafo.

#### *8. Stazioni di Allerta precoce (EWS)*

(a) Israele può mantenere due EWS nella Cisgiordania settentrionale e centrale nei siti indicati nell'Allegato X.

(b) Le EWS saranno provviste del numero minimo di personale israeliano e occuperanno l'entità minima di territorio necessaria per le loro operazioni ed esposta nell'Allegato X.

(c) L'accesso alle EWS sarà garantito e scortato dalla MF.

(d) La sicurezza interna delle EWS sarà responsabilità di Israele. La sicurezza del perimetro delle EWS sarà responsabilità della MF.

(e) La MF e le PSF manterranno una presenza di collegamento nelle EWS. La MF controllerà e verificherà che le EWS siano usate per gli scopi riconosciuti da questo Accordo come specificato nell'Allegato X.

(f) Le disposizioni esposte in questo articolo saranno soggette a revisione dopo 10 anni e ogni modifica dovrà essere accettata reciprocamente. In seguito ci saranno revisioni quinquennali durante le quali le disposizioni esposte in questo articolo potranno essere prorogate con mutuo consenso.

(g) Se in qualsiasi momento durante il periodo sopra specificato viene stabilito un regime di sicurezza regionale, allora l'IVG può richiedere alle Parti di considerare se continuare o rivedere gli usi operativi delle EWS alla luce di questi sviluppi. Ognuno di tali cambiamenti richiederà il mutuo consenso delle Parti.

#### *9. Spazio aereo*

##### *(a) Aviazione civile*

i. Le Parti riconoscono come applicabile ciascuna di loro i diritti, privilegi e obblighi previsti dagli accordi multilaterali sull'aviazione ai quali entrambe aderiscano, in particolare dalla Convenzione sull'Aviazione civile internazionale del 1944 (Convenzione di Chicago) e l'Accordo sul Transito per i Servizi aerei internazionali del 1944.

ii. In aggiunta, le Parti, all'entrata in vigore di questo Accordo, istituiranno un comitato trilaterale composto dalle due Parti e dall'IVG per definire il sistema di gestione dell'aviazione civile più efficiente, inclusi gli aspetti pertinenti del controllo del traffico aereo. In assenza di consenso, l'IVG può esprimere proprie raccomandazioni.

##### *(b) Addestramento*

i. La Forza aerea di Israele sarà autorizzata ad usare lo spazio aereo sovrano palestinese per scopi di addestramento, in conformità con l'Allegato X, che sarà basato su regole riferentisi all'uso IAF dello spazio aereo israeliano.

ii. L'IVG controllerà e verificherà il rispetto di questo paragrafo. Entrambe le Parti possono sottoporre un reclamo all'IVG, le cui decisioni saranno definitive.

iii. Le intese esposte in questo paragrafo saranno soggette a revisione ogni dieci anni e possono essere modificate o risolte su accordo di entrambe le Parti.

#### *10. Campo elettromagnetico*

(a) Nessuna delle due Parti può usare il campo elettromagnetico in modo da interferire con l'uso dell'altra parte.

(b) L'Allegato X specificherà le disposizioni relative all'uso del campo elettromagnetico.

(c) L'IVG controllerà e verificherà l'applicazione di questo paragrafo e dell'Allegato X.

(d) Ogni Parte può sottoporre reclami all'IVG, la cui decisione sarà definitiva.

### *11. Applicazione della legge*

Le agenzie israeliane e palestinesi per l'applicazione della legge coopereranno nella lotta ai traffici illeciti di droga, ai traffici illegali di beni archeologici e oggetti d'arte, al crimine transfrontaliero, compresi furto e frode, al crimine organizzato, al traffico di donne e minori, alla contraffazione, alle stazioni TV e radio pirata e alle altre attività illegali.

### *12. Valichi di frontiera internazionali*

(a) Le seguenti disposizioni si applicheranno ai valichi di frontiera fra lo stato di Palestina e la Giordania, fra lo stato di Palestina e l'Egitto, come pure a porti ed aeroporti che costituiscano punti di entrata nello stato di Palestina.

(b) Tutti i valichi di frontiera saranno controllati da squadre congiunte composte da membri delle PSF e dalla MF. Queste squadre preverranno l'entrata in Palestina di ogni arma, materiale o equipaggiamento in contravvenzione alle disposizioni di questo Accordo.

(c) I rappresentanti della MF e delle PSF avranno, unitamente e separatamente, l'autorità di bloccare l'entrata in Palestina di qualsiasi di questi elementi. Se in qualunque momento sorgesse un disaccordo fra i rappresentanti delle PSF e della MF a riguardo dell'ingresso di merci o materiali, le PSF possono sottoporre la materia all'IVG, le cui conclusioni vincolanti saranno fornite entro 24 ore.

(d) Questo Accordo sarà rivisto dall'IVG dopo 5 anni per stabilire la sua prosecuzione, modificazione o risoluzione. Da allora in poi, la parte palestinese può richiedere tale revisione su base annuale.

(e) Nei terminal passeggeri per trenta mesi Israele può mantenere una presenza invisibile in apposite basi sul posto, dotate di personale della MF e di Israele, con l'utilizzo di appropriate tecnologie. La parte israeliana può richiedere che la MF-PSF conduca ulteriori ispezioni e intraprenda adeguate azioni.

(f) Per i due anni successivi queste attività continueranno in una base in Israele appositamente definita, con l'utilizzo di tecnologia appropriata. Questo non dovrà causare ritardi oltre le procedure definite in questo paragrafo.

(g) Nei terminali merci per trenta mesi Israele può mantenere una presenza invisibile in apposite basi sul posto, dotate di personale della MF e di Israele, con l'utilizzo di appropriate tecnologie. La parte israeliana può richiedere che la MF-PSF conduca ulteriori ispezioni e intraprenda adeguate azioni. Se la parte israeliana non è soddisfatta dall'azione della MF-PSF, può chiedere che il carico possa essere trattenuto in attesa di una decisione da parte di un ispettore MF. La decisione dell'ispettore MF sarà vincolante e definitiva e dovrà essere fornita entro 12 ore dal reclamo israeliano.

(h) Per i tre anni successivi, queste attività continueranno in una base in Israele appositamente definita, con l'utilizzo di tecnologia appropriata. Questo non dovrà causare ritardi oltre le procedure definite in questo paragrafo.

(i) Un comitato trilaterale ad alto livello composto da rappresentanti di Palestina, Israele e IVG si riunirà regolarmente per controllare l'applicazione di queste procedure e correggere qualsiasi irregolarità e potrà essere convocato su richiesta.

(j) I dettagli di quanto sopra sono esposti nell'Allegato X.

### *13. Controlli di frontiera*

(a) Le PSF manterranno il controllo della frontiera come precisato nell'Allegato X.

(b) La MF controllerà e verificherà il mantenimento del controllo di frontiera da parte delle PSF.

## **Articolo 6: Gerusalemme**

### *1. Significato religioso e culturale*

(a) Le Parti riconoscono il significato universale storico, religioso, spirituale e culturale di Gerusalemme e la sua santità custodita da giudaismo, cristianità e islam. Come riconoscimento di questo status, le Parti

riaffermano il loro impegno nella salvaguardia del carattere, santità e libertà di culto nella città e nel rispetto della divisione di funzioni amministrative e pratiche tradizionali esistente fra le differenti confessioni.

(b) Le Parti istituiranno un organismo interconfessionale composto da rappresentanti delle tre fedi monoteistiche, che agisca come organo consultivo per le Parti in materie relative al significato religioso della città e promuova la comprensione e il dialogo interreligiosi. Composizione, procedure e modalità di questo organismo sono esposte nell'Allegato X.

## *2. Capitale di due stati*

Le Parti avranno le loro capitali reciprocamente riconosciute nelle aree di Gerusalemme sotto la loro rispettiva sovranità.

## *3. Sovranità*

La sovranità su Gerusalemme sarà conforme all'allegata Mappa 2. Questo non pregiudica né è pregiudicato dalle disposizioni esposte di seguito.

## *4. Regime dei confini*

Il regime dei confini sarà definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 e tenendo conto delle specifiche necessità di Gerusalemme (p.e. movimento di turisti e intensità dell'uso dei valichi di frontiera, incluse disposizioni per gli abitanti di Gerusalemme) e delle disposizioni di questo articolo.

## *5. Al-Haram al-Sharif/Monte del Tempio (Recinto)*

### *(a) Gruppo internazionale*

i. Con il presente verrà istituito un Gruppo internazionale (IG), composto dall'IVG e da altre parti che devono essere concordate fra le Parti, inclusi membri dell'Organizzazione delle Conferenze islamiche (OIC), per controllare, verificare e assistere nell'applicazione del presente paragrafo.

ii. A questo scopo, il Gruppo internazionale istituirà una Presenza multinazionale nel Recinto, composizione, struttura, mandato e funzioni della quale sono esposte nell'Allegato X.

iii. La Presenza multinazionale avrà distaccamenti specializzati con competenze nella sicurezza e nella conservazione. La Presenza multinazionale farà periodiche relazioni sulla conservazione e la sicurezza al Gruppo internazionale. Queste relazioni saranno rese pubbliche.

iv. La Presenza multinazionale si sforzerà di risolvere immediatamente ogni problema che dovesse sorgere e potrà riferire ogni controversia irrisolta al gruppo internazionale che funzionerà in conformità con l'articolo 16.

v. Le Parti possono in ogni momento richiedere precisazioni o sottoporre reclami al Gruppo internazionale che indagherà prontamente e agirà di conseguenza.

vi. Il Gruppo internazionale redigerà regole e regolamenti per mantenere la sicurezza e la conservazione del Recinto. Questi includeranno liste di armamenti e equipaggiamenti ammessi nel sito.

### *(b) Regolamenti concernenti il Recinto*

i. In considerazione della santità del Recinto e alla luce dell'eccezionale significato religioso e culturale del luogo per il popolo ebraico, non ci sarà alcuno scavo o costruzione nel Recinto, senza approvazione delle due Parti. Le procedure per la manutenzione regolare e le riparazioni di emergenza al Recinto saranno stabilite dall'IG dopo consultazione delle Parti.

ii. Lo stato di Palestina sarà responsabile del mantenimento della sicurezza del Recinto e di assicurare che esso non sarà utilizzato per alcun atto ostile contro israeliani o aree israeliane. Le uniche armi consentite nel Recinto saranno quelle portate dal personale di sicurezza palestinese e dal distaccamento di sicurezza della Presenza multinazionale.

iii. Alla luce del significato universale del Recinto e subordinatamente a considerazioni di sicurezza e alle necessità di non disturbare il culto religioso o il decoro del sito come determinato dal Wafq, i visitatori potranno accedere al sito. Ciò avverrà senza alcuna discriminazione e generalmente in accordo con la pratica passata.

(c) Trasferimento di autorità

- i. Al termine del periodo del ritiro stabilito all'articolo 5/7, lo stato di Palestina affermerà la sovranità sul Recinto.
- ii. Il Gruppo internazionale e i suoi organi sussidiari continueranno ad esistere e ad adempiere a tutte le proprie funzioni se non diversamente concordato dalle due Parti.

6. *Il Muro del Pianto*

Il Muro del Pianto sarà sotto la sovranità d'Israele.

7. *La Città vecchia*

(a) Significato della Città vecchia

- i. Le Parti considerano la Città vecchia come un'unica entità che gode di un carattere unico. Le Parti concordano che la conservazione di questo carattere unico, congiuntamente con la salvaguardia e la promozione del benessere degli abitanti guiderà l'amministrazione della Città vecchia.
- ii. Le Parti agiranno in conformità con le disposizioni della Lista del Patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, nella quale la Città vecchia è registrata come sito.

(b) Ruolo dell'IVG nella Città vecchia

i. Patrimonio culturale

1. L'IVG controllerà e verificherà la conservazione del patrimonio culturale della Città vecchia in conformità con le norme della Lista del Patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. A questo scopo, l'IVG avrà accesso libero e incondizionato a siti, documenti e informazioni relativi all'adempimento di questa funzione.
2. L'IVG lavorerà in coordinamento stretto con il Comitato della Città vecchia del Comitato di Coordinamento e Sviluppo di Gerusalemme (JCDC), inclusa l'ideazione di un progetto di restauro e conservazione della Città vecchia.

ii. Operazioni di polizia

1. L'IVG istituirà una Unità di Polizia della Città vecchia (PU) per fare da collegamento, coordinare e assistere le forze di polizia palestinesi e israeliane nella Città vecchia, disinnescare tensioni localizzate e svolgere compiti di polizia in località specifiche in conformità a procedure operative definite nell'Allegato X.
2. La PU farà periodicamente rapporto all'IVG.

iii. Entrambe le Parti potranno sottoporre reclami relativamente a questo paragrafo all'IVG, che agirà prontamente a riguardo in conformità con l'articolo 16.

(c) Libertà di movimento entro la Città vecchia

I movimenti entro la Città vecchia saranno liberi e incondizionati, soggetti alle disposizioni di questo articolo e alle regole e regolamenti concernenti i vari siti sacri.

(d) Ingresso nella Città vecchia e uscita da essa

- i. I punti di ingresso e uscita nella Città vecchia e da essa saranno presidiati dalle autorità dello stato sotto la cui sovranità ricadono, con la presenza di membri della PU se non altrimenti specificato.
- ii. In vista dell'agevolazione dei movimenti verso la Città vecchia, ogni Parte prenderà ai punti di ingresso nel proprio territorio misure tali da assicurare la salvaguardia della sicurezza nella Città vecchia. La PU controllerà le operazioni ai punti di ingresso.

iii. I cittadini di una Parte non potranno uscire dalla Città vecchia nel territorio dell'altra Parte a meno che siano in possesso di documentazione pertinente che ne dia loro il diritto. I turisti potranno uscire dalla Città vecchia solo nel territorio della Parte per la quale posseggano un'autorizzazione valida per l'ingresso.

(e) Sospensione, rescissione ed estensione

- i. Entrambe le Parti possono sospendere le disposizioni esposte nell'articolo 6.7.iii per una settimana in caso di emergenza. Il prolungamento di tale sospensione per più di una settimana richiederà la consultazione con l'altra Parte e l'IVG presso il Comitato trilaterale istituito nell'articolo 3/3.

- ii. Questo paragrafo non si applicherà alle disposizioni esposte nell'articolo 6/7/vi.
- iii. Tre anni dopo il trasferimento dell'autorità sulla Città vecchia, le Parti riesamineranno queste disposizioni. Queste intese possono essere risolte solo su accordo delle Parti.
- iv. Le Parti esamineranno la possibilità di estendere queste disposizioni oltre la Città vecchia e potranno accordarsi per una tale estensione.

(f) Disposizioni speciali

i. Lungo il percorso tracciato sulla Mappa X (dalla Porta di Jaffa alla Porta di Sion) ci saranno apprestamenti permanenti e garantiti per gli israeliani relativi ad accesso, libertà di movimento e sicurezza, come esposto nell'Allegato X.

1. L'IVG sarà responsabile per l'istituzione di questi apprestamenti.

ii. Senza pregiudizio per la sovranità palestinese, l'amministrazione israeliana della Cittadella sarà conforme a quanto esposto nell'Allegato X.

(g) Codificazione a colori della Città vecchia

Per indicare le zone di sovranità delle rispettive Parti verrà usato nella Città vecchia uno schema di codice colore evidente.

(h) Operazioni di polizia

i. Un numero concordato di poliziotti israeliani costituirà il distaccamento di polizia israeliano della Città vecchia ed eserciterà la responsabilità del mantenimento dell'ordine e delle funzioni quotidiane di polizia nell'area sotto la sovranità israeliana.

ii. Un numero concordato di poliziotti palestinesi costituirà il distaccamento di polizia palestinese della Città vecchia ed eserciterà la responsabilità del mantenimento dell'ordine e delle funzioni quotidiane di polizia nell'area sotto la sovranità palestinese.

iii. Tutti i membri dei distaccamenti di polizia rispettivamente israeliani e palestinesi della Città vecchia si sottoporranno ad uno speciale addestramento, comprese esercitazioni congiunte, gestito dalla PU.

iv. Una speciale Sala operativa congiunta, sotto la direzione della PU e comprendente membri dei distaccamenti di polizia israeliani e palestinesi della Città vecchia, faciliteranno i collegamenti su tutte le materie pertinenti la polizia e la sicurezza nella Città vecchia.

(i) Armi

A nessuna persona sarà consentito portare o possedere armi nella Città vecchia, con esclusione delle Forze di polizia previste da questo accordo. In aggiunta, ciascuna Parte può concedere speciali permessi scritti di porto o possesso di armi in aree sotto la propria sovranità.

(j) Intelligence e sicurezza

i. Le Parti istituiranno un'intensa cooperazione di intelligence concernente la Città vecchia, compresa la condivisione immediata di informazioni di pericolo.

ii. Verrà istituito un comitato trilaterale composto dalle due Parti e da rappresentanti delle Nazioni Unite per facilitare questa cooperazione.

*8. Cimitero del Monte degli Olivi*

(a) L'area tracciata nella Mappa X (Cimitero ebraico sul Monte degli Olivi) sarà sotto amministrazione israeliana; la legge israeliana si applicherà alle persone che usano quest'area e alle procedure che la concernono, in conformità con l'Allegato X.

i. Ci sarà una strada progettata per garantire accesso libero, illimitato e non vincolato al Cimitero.

ii. L'IVG controllerà l'applicazione di questo paragrafo.

iii. Questa disposizione può essere abrogata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

#### 9. Disposizioni speciali per i cimiteri

Potranno essere istituiti apprestamenti speciali nei due cimiteri evidenziati nella Mappa X (Cimitero del Monte Sion e Cimitero della Colonia tedesca) per agevolare e assicurare la prosecuzione delle pratiche correnti di sepoltura e visita, incluse agevolazioni nell'accesso.

#### 10. Il Tunnel del Muro occidentale

(a) Il Tunnel del Muro occidentale evidenziato nella Mappa X sarà sotto amministrazione israeliana, compreso:

- i. L'accesso non vincolato e il diritto di culto e di conduzione di pratiche religiose.
- ii. La responsabilità per la conservazione e la manutenzione del sito in conformità con questo Accordo e senza danno per le strutture sovrastanti, sotto supervisione dell'IVG.
- iii. Operazioni di polizia israeliana.
- iv. Controllo dell'IVG
- v. L'uscita settentrionale del Tunnel verrà utilizzata unicamente per l'uscita e potrà essere chiusa solo in caso di emergenza, come stabilito nell'articolo 6/7.

(b) Questa disposizione può essere abrogata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

#### 11. Coordinamento municipale

(a) Le due municipalità di Gerusalemme formeranno il Comitato di Coordinamento e Sviluppo di Gerusalemme ("JCDC") per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento fra la municipalità palestinese di Gerusalemme e la municipalità israeliana di Gerusalemme. Il JCDC e i suoi sottocomitati saranno composti da un ugual numero di rappresentanti di Palestina e Israele. Ogni parte designerà i membri del JCDC e dei suoi sottocomitati secondo proprie modalità.

(b) Il JCDC assicurerà che il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi servirà al meglio i residenti di Gerusalemme e promuoverà lo sviluppo economico della città a beneficio di tutti. Il JCDC agirà per incoraggiare il dialogo intercomunitario e la riconciliazione.

(c) Il JCDC avrà i seguenti sottocomitati:

- i. Un Comitato per la Pianificazione e il Piano regolatore: per assicurare regole di pianificazione concertate nelle aree evidenziate nell'Allegato X.
- ii. Un Comitato per le Infrastrutture idriche: per gestire le materie relative alla distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta e il trattamento delle acque di scarico.
- iii. Un Comitato per i Trasporti: per coordinare la connessione pertinente e la compatibilità dei due sistemi viari e altri aspetti relativi al trasporto.
- iv. Un Comitato per l'Ambiente: per gestire gli aspetti ambientali che influenzano la qualità della vita nella città, compresa la gestione dei rifiuti solidi.
- v. Un Comitato economico e per lo Sviluppo: per formulare piani per lo sviluppo economico in aree di interesse congiunto, comprese le aree del trasporto, della cooperazione commerciale della linea di giuntura e del turismo.
- vi. Un Comitato per la Polizia e i servizi di Sicurezza: per coordinare le misure per il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione del crimine e la fornitura dei servizi di emergenza;
- vii. Un Comitato per la Città vecchia: per programmare e coordinare strettamente la fornitura congiunta dei servizi municipali pertinenti e le altre funzioni previste nell'articolo 6/7.
- viii. Altri Comitati come concordati nel JCDC.

#### 12. Residenza israeliana degli abitanti di Gerusalemme palestinesi

Gli abitanti di Gerusalemme palestinesi che attualmente sono residenti permanenti d'Israele perderanno questo stato al momento del trasferimento alla Palestina dell'autorità delle aree nelle quali risiedono.

### *13. Trasferimento dell'autorità*

Le Parti applicheranno in alcuni ambiti socio-economici misure ad interim per assicurare il trasferimento di poteri e obbligazioni da Israele alla Palestina in modo concordato, celere e regolare. Ciò sarà effettuato in modo da salvaguardare i diritti socio-economici maturati dai residenti di Gerusalemme Est.

## **Articolo 7: Profughi**

### *1. Importanza del problema dei profughi*

(a) Le Parti riconoscono che, nel contesto di due stati indipendenti, Palestina e Israele, che vivono in pace fianco a fianco, una soluzione concordata del problema dei profughi è necessaria per raggiungere una pace giusta, complessiva e durevole fra loro.

(b) Tale soluzione sarà inoltre centrale per costruire la stabilità e lo sviluppo della regione.

### *2. Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU (UNGAR) 194, Risoluzione UNSC 242 e Iniziativa di Pace araba*

(a) Le Parti riconoscono che la UNGAR 194, la Risoluzione UNSC 242 e l'Iniziativa di Pace araba (articolo 2.ii.) relative ai diritti dei profughi palestinesi rappresentano la base per risolvere la questione dei profughi e concordano che questi diritti sono soddisfatti in conformità con l'articolo 7 di questo Accordo.

### *3. Compensazione*

(a) I profughi avranno diritto a compensazione per il loro stato di profugo e per la perdita di proprietà. Questo non costituirà pregiudizio o sarà pregiudicato dal luogo di residenza permanente del rifugiato.

(b) Le Parti riconoscono il diritto alla remunerazione degli stati che hanno ospitato i profughi palestinesi.

### *4. Scelta del Luogo di Residenza permanente (PPR)*

La soluzione all'aspetto del PPR del problema dei profughi implicherà un atto di scelta informata da parte del profugo, da esercitarsi in conformità con le opzioni e le modalità esposte in questo accordo. Le opzioni di PPR fra le quali il profugo può scegliere saranno le seguenti:

i. [c'è un evidente errore di numerazione, come per i punti seguenti: si riporta la forma che sembra corretta. NdT] Lo stato di Palestina, in conformità con il successivo paragrafo a.

ii. Aree di Israele da trasferire alla Palestina nell'ambito dello scambio di terra, in seguito all'assunzione della sovranità palestinese, in conformità con il successivo paragrafo b.

iii. Paesi terzi, in conformità con il successivo paragrafo b.

iv. Lo stato di Israele, in conformità con il successivo paragrafo c.

v. L'attuale Paese ospite, in conformità con il successivo paragrafo d.

(a) [Vedi sopra. NdT] Le opzioni di PPR i e ii saranno un diritto di tutti i profughi palestinesi e saranno in conformità con le leggi dello stato di Palestina.

(b) L'opzione iii sarà a sovrana discrezione dei paesi terzi e in conformità con i numeri che ogni paese terzo sottoporrà alla Commissione internazionale. Questi numeri rappresenteranno il numero totale di profughi palestinesi che ogni paese terzo accetterà.

(c) L'opzione iv sarà a sovrana discrezione di Israele e in conformità con un numero che Israele sottoporrà alla Commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il numero totale di profughi palestinesi che Israele accetterà. Come base, Israele considererà la media dei numeri totali sottoposti dai diversi paesi terzi alla Commissione internazionale.

(d) L'opzione v sarà in conformità con la sovrana discrezione dei paesi ospiti attuali. Ove messo in pratica, questo lo sarà nel contesto di un programma di sviluppo e riabilitazione rapidi ed estensivi delle comunità dei profughi.

La priorità in tutto quanto sopra sarà accordata alla popolazione dei profughi palestinesi in Libano.

### *5. Scelta libera e informata*

Il procedimento in base al quale i profughi palestinesi esprimeranno la propria scelta di PPR sarà basato su una decisione libera e informata. Le Parti stesse sono impegnate ed incoraggeranno terze parti a facilitare la libera scelta dei profughi nell'esprimere la propria preferenza e a opporsi ad ogni tentativo di interferenza o

pressione organizzata sul processo di scelta. Questo non pregiudicherà il riconoscimento della Palestina come realizzazione dell'autodeterminazione e della statualità palestinese.

#### *6. Fine dello status di profugo*

Lo status di profugo palestinese cesserà con la realizzazione di un luogo permanente di residenza (PPR) individuale del profugo, come stabilito dalla Commissione internazionale

#### *7. Termine delle rivendicazioni*

Questo accordo provvede alla risoluzione permanente e completa del problema dei profughi palestinesi. Nessuna rivendicazione potrà essere avanzata eccetto quelle relative all'applicazione di questo accordo.

#### *8. Ruolo internazionale*

Le Parti chiederanno alla comunità internazionale di partecipare appieno nella risoluzione complessiva del problema dei profughi in conformità con questo Accordo, inclusa, fra l'altro, l'istituzione di una Commissione internazionale e di un Fondo internazionale.

#### *9. Compensazione delle proprietà*

(a) I profughi saranno ricompensati per la perdita delle proprietà risultante dal loro sfollamento [displacement].

(b) La somma globale della compensazione delle proprietà sarà calcolata come segue:

i. Le Parti chiederanno alla Commissione internazionale di designare un Panel di Esperti per stimare il valore delle proprietà palestinesi al momento dello sfollamento.

ii. Il Panel di Esperti fonderà la propria determinazione sugli archivi UNCCP, gli archivi dei Custodi per la Proprietà degli Assenti e ogni altro archivio ritengano pertinente. Le Parti renderanno disponibili al Panel questi archivi.

iii. Le Parti designeranno esperti per consigliare e assistere il Panel nel suo lavoro.

iv. Entro 6 mesi, il Panel sottoporrà le proprie stime alle Parti.

v. Le Parti converranno su un moltiplicatore economico da applicare alle stime per raggiungere un equo valore aggregato della proprietà.

(c) Il valore aggregato convenuto dalla Parti costituirà il contributo forfetario di Israele al Fondo internazionale. Non può essere avanzata verso Israele nessuna ulteriore rivendicazione finanziaria che sorga dal problema dei profughi palestinesi.

(d) Il contributo di Israele sarà corrisposto in rate in conformità con l'Allegato X.

(e) Il valore dei beni immobili israeliani che rimarranno intatti negli ex insediamenti e verranno trasferiti allo stato di Palestina saranno dedotti dal contributo di Israele al fondo internazionale. Una stima di questo valore sarà effettuata dal Fondo internazionale, tenendo conto dell'ammontare del danno causato dagli insediamenti.

#### *10. Compensazione per lo stato di profugo*

(a) Verrà istituito un "Fondo per lo stato di profugo" in riconoscimento dello stato di profugo di ogni individuo. Il Fondo, del quale Israele sarà una parte contribuente, sarà sovrinteso dalla Commissione internazionale. La struttura e il finanziamento del Fondo sono definiti nell'Allegato X.

(b) I fondi verranno devoluti alle comunità dei profughi nelle aree precedentemente di operazione dell'UNRWA e saranno a loro disposizione per lo sviluppo della comunità e per la commemorazione dell'esperienza di profugo. Dalla Commissione internazionale verranno ideati appropriati meccanismi mediante i quali alle comunità di profughi beneficiarie sono attribuiti i poteri di determinare e amministrare l'uso di questo Fondo.

## *11. La Commissione internazionale (Commissione)*

### (a) Mandato e composizione

i. Verrà istituita una Commissione internazionale che avrà piena ed esclusiva responsabilità per metter in pratica tutti gli aspetti di questo Accordo relativi ai profughi.

ii. In aggiunta a sé stesse, le Parti invitano le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l'UNRWA, i paesi arabi ospiti, l'UE, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca mondiale, la Federazione russa e altri ad essere membri della Commissione.

### iii. La Commissione

1. Sovrintenderà e gestirà il processo in base al quale viene determinato e realizzato lo status e il PPR dei profughi palestinesi.

2. Sovrintenderà e gestirà, in cooperazione stretta con gli stati ospiti, i programmi di riabilitazione e sviluppo.

3. Raccoglierà e devolgerà fondi in modo appropriato.

iv. Le Parti renderanno disponibili alla commissione tutti gli archivi documentali pertinenti e materiali d'archivio che ritengano necessari per il funzionamento della Commissione e dei suoi organi. La Commissione può richiedere tali materiali da tutte le altre parti e organismi pertinenti, compresi, fra gli altri, l'UNCCP e l'UNRWA.

### (b) Struttura

i. La Commissione sarà governata da un Consiglio esecutivo (Consiglio) composto da rappresentanti dei suoi membri.

ii. Il Consiglio sarà l'autorità suprema della Commissione e prenderà le decisioni politiche pertinenti in conformità del presente Accordo.

iii. Il Consiglio redigerà le procedure che regolano il lavoro della Commissione in conformità del presente Accordo.

iv. Il Consiglio sovrintenderà la gestione dei vari Comitati della Commissione. Detti Comitati riferiranno periodicamente al Consiglio in conformità con le procedure esposte al riguardo.

v. Il Consiglio formerà una Segreteria e nominerà un Presidente di questa. Il Presidente e la Segreteria dirigeranno il funzionamento quotidiano della Commissione.

### (c) Comitati specifici

i. La Commissione istituirà i Comitati tecnici specificati di seguito.

ii. Se non altrimenti specificato in questo Accordo, il Consiglio definirà la struttura e le procedure dei Comitati.

iii. Le Parti possono fare presentazioni ai Comitati come ritenuto necessario.

iv. I Comitati possono istituire meccanismi per la risoluzione delle controversie che sorgano dall'interpretazione o attuazione delle disposizioni di questo Accordo relative ai profughi.

v. I Comitati funzioneranno in conformità con il presente Accordo ed esprimeranno in conformità ad esso decisioni vincolanti.

vi. I profughi avranno il diritto di ricorrere avverso a decisioni che li riguardano, conformemente alle procedure istituite da questo Accordo e descritte nell'Allegato X.

### (d) Comitato per la Determinazione dello Status

i. Il Comitato per la Determinazione dello Status sarà responsabile per la verifica dello status di profugo.

ii. La registrazione dell'UNRWA sarà considerata presunzione confutabile (prova di prima facie) dello status di profugo.

(e) Comitato per la Compensazione:

i. Il Comitato di Compensazione sarà responsabile di amministrare l'attuazione delle disposizioni di compensazione.

ii. Il Comitato erogherà compensazioni per le proprietà individuali in conformità alle seguenti modalità:

1. O una compensazione fissa pro capite per rivendicazioni di proprietà inferiori ad un valore specificato. Questo richiederà che il reclamante provi solamente il titolo e sarà istruito in base ad una procedura di corsia preferenziale, oppure

2. Una compensazione per rivendicazioni di proprietà che eccedono un valore specificato per immobili e altri beni. In questo caso verrà richiesto al reclamante di provare sia il titolo che il valore delle perdite.

iii. L'Allegato X elaborerà i dettagli di quanto sopra incluse le questioni probatorie, ma non limitatamente a queste e l'uso degli archivi dell'UNCCP, del "Custode della Proprietà degli Assenti" e dell'UNRWA, insieme con ogni altro archivio pertinente.

(f) Comitato per il Risarcimento degli Stati ospiti:

E' previsto un risarcimento per gli stati ospiti.

(g) Comitato del Luogo di Residenza Permanente (Comitato del PPR):

i. Svilupperà con tutte le parti interessate programmi dettagliati concernenti l'attuazione delle opzioni di PPR ai sensi del precedente articolo 7/4.

ii. Assisterà i richiedenti nello svolgere una scelta informata a riguardo delle opzioni di PPR.

iii. Riceverà le richieste dei profughi concernente il PPR. I richiedenti devono indicare un numero di preferenze ai sensi del precedente articolo 7/4. Le richieste non saranno accettate oltre i due anni successivi all'inizio delle operazioni della Commissione internazionale. I profughi che non presentano tale richiesta entro il periodo di due anni perderanno il loro status di profugo.

iv. Determinerà, in conformità con il precedente sub-articolo (a), il PPR dei richiedenti, tenendo conto delle preferenze individuali e del mantenimento dell'unità familiare. I richiedenti che non si avvalgono della decisione del Comitato sul PPR perderanno il loro status di rifugiato.

v. Fornirà ai richiedenti l'appropriata assistenza tecnica e legale.

vi. Il PPR dei profughi palestinesi sarà realizzato entro 5 anni dall'inizio dell'attività della Commissione internazionale.

(h) Comitato per il Fondo dello status di Profugo

Il Comitato del Fondo per lo status di Profugo attuerà l'articolo 7/10 come definito nell'Allegato X.

(i) Comitato per la Riabilitazione e lo Sviluppo

In conformità con gli scopi di questo Accordo e con riferimento ai programmi di PPR di cui sopra, il Comitato di Riabilitazione e Sviluppo lavorerà strettamente con la Palestina, i Paesi ospiti e altri paesi e parti terzi interessati per conseguire l'obiettivo della riabilitazione dei profughi e lo sviluppo delle comunità. Ciò includerà programmi per fornire agli ex profughi opportunità a livello personale e collettivo di sviluppo, edilizia, educazione, salute, formazione e altre necessità. Ciò sarà integrato nei progetti generali di sviluppo per la regione.

## *12. Il Fondo internazionale*

(a) Verrà istituito un Fondo internazionale (il Fondo) per ricevere i contributi definiti in questo articolo e contributi aggiuntivi dalla comunità internazionale. Il Fondo erogherà alla Commissione finanziamenti per consentirle di svolgere le proprie funzioni. Il Fondo svolgerà la revisione del lavoro della Commissione.

(b) Struttura, composizione e funzionamento del Fondo sono esposti nell'Allegato X.

### *13. UNRWA*

(a) L'UNRWA verrà gradualmente eliminata in ognuna delle nazioni in cui opera, in base alla fine dello status di profughi in quel paese.

(b) L'UNRWA cesserà di esistere cinque anni dopo l'inizio delle attività della Commissione. La Commissione redigerà un piano per la cessazione graduale dell'UNRWA e agevolerà il trasferimento delle funzioni dell'UNRWA agli stati ospiti.

### *14. Programmi di Riconciliazione*

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione fra le loro istituzioni interessate e le società civili per la creazione di forum per lo scambio di narrazioni storiche e per incrementare la comprensione reciproca a riguardo del passato.

(b) Le Parti incoraggeranno e agevoleranno gli scambi allo scopo di diffondere un apprezzamento più ricco di queste rispettive narrazioni, nei settori dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per contatti diretti fra scuole, istituzioni educative e società civile.

(c) Le Parti possono prendere in considerazione programmi culturali intercomunitari allo scopo di promuovere l'obiettivo della conciliazione in relazione alle loro rispettive storie.

(d) Questi programmi possono includere lo sviluppo di modi appropriati di commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949.

### **Articolo 8: Comitato di Cooperazione Israelo-Palestinese**

1. Le Parti istituiranno un Comitato di Cooperazione Israelo-Palestinese immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. L'IPCC sarà un organismo a livello ministeriale con co-presidenti a livello ministeriale.

2. L'IPCC svilupperà politiche per la cooperazione in aree di comune interesse e ne curerà l'applicazione, incluse, ma non limitate a, necessità infrastrutturali, sviluppo sostenibile e questioni ambientali, cooperazione comunale transfrontaliera, parchi industriali di confine, programmi di scambio, sviluppo delle risorse umane, sport e giovani, scienza, agricoltura e cultura.

3. L'IPCC si impegnerà ad allargare gli ambiti e le finalità della cooperazione fra le Parti.

### **Articolo 9: Accordi sull'uso delle strade riservate**

1. Gli accordi seguenti per l'uso dei civili israeliani si applicheranno alle strade riservate in Palestina come definito nella Mappa X (Strada 443, da Gerusalemme a Tiberiade via Valle del Giordano e Gerusalemme – Ein Gedi).

2. Questi accordi non pregiudicheranno la giurisdizione palestinese su queste strade, incluse le pattuglie delle PSF.

3. Le procedure per gli accordi per l'uso delle strade riservate verranno definite ulteriormente nell'Allegato X.

4. Agli israeliani potranno essere accordati permessi per l'uso delle strade riservate. I riscontri dell'autorizzazione potranno essere presentati ai punti di entrata nelle strade riservate. Le parti riesamineranno le opzioni per istituire un sistema di uso delle strade basato sulla tecnologia delle smart card.

5. Le strade riservate saranno pattugliate dalla MF in ogni momento. La MF istituirà con gli stati di Israele e Palestina accordi condivisi per la cooperazione nell'evacuazione medica di emergenza dei cittadini di Israele.

6. In caso di qualsiasi incidente che coinvolga cittadini israeliani e richieda procedimenti penali o legali, ci sarà piena collaborazione fra le autorità israeliane e palestinesi, conformemente a disposizioni da concordare. Le Parti potranno interpellare l'IVG per assisterle a questo riguardo.

7. Gli israeliani non useranno le strade riservate come mezzo per entrare in Palestina senza la documentazione e le autorizzazioni pertinenti.

8. Nel caso di una pace regionale, potranno essere realizzati e avranno efficacia accordi per l'uso da parte di civili palestinesi di strade riservate in Israele.

#### **Articolo 10: Siti di importanza religiosa**

1. Le Parti istituiranno speciali disposizioni per garantire l'accesso a siti concordati di importanza religiosa, come sarà specificato nell'Allegato X. Queste disposizioni si applicheranno, fra gli altri, alla Tomba dei Patriarchi a Hebron e alla Tomba di Rachele a Betlemme e Nabi Samuel.

2. L'accesso ai siti e l'uscita da essi avverrà mediante servizi di navette riservate dal valico di frontiera pertinente ai siti.

3. Le Parti si accorderanno sui requisiti e le procedure per accordare le licenze a operatori privati di navette.

4. Navette e passeggeri saranno soggetti ad ispezioni della MF.

5. Le navette saranno scortate dalla MF sul loro percorso fra il valico di frontiera e i siti.

6. Le navette saranno sottoposte alle norme sul traffico e alla giurisdizione della Parte nel cui territorio stanno viaggiando.

7. Disposizioni per l'accesso ai siti in speciali giorni e festività sono specificati nell'Allegato X.

8. La Polizia turistica palestinese e la MF saranno presenti in questi siti.

9. Le Parti istituiranno un organismo congiunto per l'amministrazione religiosa di questi siti.

10. Nel caso di qualsiasi incidente che coinvolga cittadini israeliani e che richieda procedimenti penali o legali, ci sarà collaborazione piena fra le autorità israeliane e palestinesi, conformemente a disposizioni da concordare. Le Parti potranno interpellare l'IVG per assisterle a questo riguardo.

11. Gli israeliani non useranno le navette come mezzo di entrata in Palestina senza la documentazione e l'autorizzazione pertinenti.

12. Le Parti proteggeranno e conserveranno i siti a significato religioso elencati nell'Allegato X e agevoleranno la visita ai cimiteri elencati nell'Allegato X.

#### **Articolo 11: Regime delle frontiere**

1. Fra i due stati ci sarà un regime delle frontiere, con i movimenti fra di essi soggetti ai requisiti legali interni di ognuno e alle prescrizioni del presente Accordo come specificato nell'Allegato X.

2. I movimenti oltre le frontiere potranno avvenire solo attraverso valichi di frontiera definiti.

3. Le procedure ai valichi di frontiera saranno definite per favorire legami commerciali ed economici forti, inclusi movimenti di lavoratori fra le Parti.

4. Ogni Parte prenderà, nel proprio territorio, le misure che ritenga necessarie per garantire che nessuna persona, veicolo o merce entri nel territorio dell'altra illegalmente.

5. Saranno previste speciali disposizioni di frontiera a Gerusalemme conformemente al precedente articolo 6.

#### **Articolo 12: Acqua – ancora da completare**

#### **Articolo 13: Relazioni economiche – ancora da completare**

#### **Articolo 14: Cooperazione legale – ancora da completare**

#### **Articolo 15: Prigionieri e detenuti palestinesi**

1. Nel contesto di questo Accordo sullo Status permanente fra Israele e Palestina, la fine del conflitto, la cessazione di ogni violenza e le severe disposizioni di sicurezza esposte in questo Accordo, tutti i prigionieri palestinesi e arabi detenuti nell'ambito del conflitto israelo-palestinese prima della data della firma del presente Accordo, GG/MM/2003, saranno rilasciati in base alle categorie esposte di seguito e specificate nell'Allegato X.

(a) Categoria A: tutte le persone incarcerate prima dell'inizio dell'applicazione della Dichiarazione di Principi del 4 maggio 1994, i detenuti amministrativi e i minori, come pure le donne e i prigionieri in cattive condizioni di salute saranno rilasciati immediatamente al momento dell'entrata in vigore di questo Accordo.

(b) Categoria B: tutte le persone incarcerate dopo il 4 maggio 1994 e prima della firma del presente Accordo saranno rilasciate non più tardi di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, eccetto quelle specificate nella Categoria C.

(c) Categoria C: Casi eccezionali – persone i cui nomi sono indicati nell'Allegato X – saranno rilasciate in trenta mesi alla fine della applicazione completa degli aspetti territoriali di questo Accordo esposta nell'articolo 5/7/v.

#### **Articolo 16: Meccanismo di composizione delle controversie**

1. Le controversie relative all'interpretazione o applicazione di questo Accordo saranno risolte mediante negoziati entro un ambito bilaterale da convocare da parte dell'Alto Comitato di Indirizzo.

2. Se una controversia non è composta prontamente come sopra, ciascuna Parte può sottoporla a mediazione e conciliazione da parte del meccanismo dell'IVG conformemente all'articolo 3.

3. Controversie che non possono essere composte da un negoziato bilaterale e/o dal meccanismo dell'IVG, saranno composte mediante un meccanismo di conciliazione da concordare fra le Parti.

4. Le controversie che non si sono potute risolvere come sopra potranno essere sottoposte da ciascuna Parte ad un collegio arbitrale. Ciascuna Parte nominerà un membro di un collegio arbitrale di tre membri. Le Parti sceglieranno un terzo arbitro dalla lista concordata di arbitri esposta nell'Allegato X per consenso o, in caso di dissenso, a rotazione.

#### **Articolo 17: Clausole finali**

Include una clausola finale che prevede una risoluzione UNSCR/UNGAR che approvi l'accordo e sostituisca le precedenti risoluzioni ONU.

**La versione inglese di questo testo farà fede.**